

Allegato "B" al repertorio n. 102.990/32.543

Statuto di
"Sintra Associazione di Promozione Sociale - Ente del terzo settore"
Capo I

Costituzione, Sede, Scopo, Durata, Vigilanza

Articolo 1 - Costituzione -

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: "SINTRA", di seguito per brevità "l'Associazione", operante senza fini di lucro.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale APS", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **"Sintra Associazione di Promozione Sociale"**, in sigla "Sintra A.P.S." La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico.

È costituita con il numero di soci minimo previsto dalla Legge, con sede in Carignano, Provincia di Torino, quale Ente del Terzo Settore, un'associazione denominata "Sintra A.P.S.", in conformità al dettato dell'art.35 del D.lgs. 117/2017. L'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico.

Essa risponde ai principi e allo schema disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017, nonché in quanto compatibili alle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

L'Associazione esercita i propri scopi nell'ambito della Regione Piemonte e occasionalmente in Italia. L'associazione "Sintra APS", di seguito definita Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Articolo 2 - Sede -

L'associazione Sintra A.P.S. ha sede legale in Carignano (TO).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà avvenire con delibera dell'Organo Amministrativo. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà avvenire con delibera dell'Assemblea dei Soci di modifica dello statuto sociale.

Articolo 3 - Durata -

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Scopo dell'Associazione -

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più Attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, rese in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

In particolare, l'Associazione ha per oggetto le seguenti attività di utilità sociale ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 117/2017:

a) interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b);

b) attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lettera d);

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i);

d) attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui alla lettera l);

e) attività di alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di cui alla lettera q);

f) attività di accoglienza umanitaria, integrazione sociale e assistenza, compresa quella sanitaria e sociosanitaria, di migranti, rifugiati e richiedenti protezione internazionale, di cui alla lettera r);

g) ogni servizio di utilità sociale che le condizioni economiche e sociali del territorio in cui opera l'Associazione rendessero utile e necessario, attivando interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modifiche e integrazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche e integrazioni, nonché interventi e servizi di cui alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modifiche.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di valorizzare le seguenti attività:

- Promuovere attività didattiche e di formazione.

- Realizzare attività che promuovono e attivano iniziative nel settore educativo, dei servizi sociali, sociosanitari, rivolte in particolare alle famiglie che presentano fragilità sociale, difficoltà nella gestione dei minori, anziani, per il mantenimento di una adeguata e positiva qualità della vita e di una crescita personale.

- Realizzare attività rivolte alla comunità che promuovono il benessere psico fisico e favoriscono la socializzazione migliorando la qualità della vita.

- Costruire progettazioni o spazi che favoriscano lo sviluppo di politiche di rete di comunità che coinvolgano Enti, organizzazioni e professionisti con cui si condividano gli scopi sociali.

- Realizzare progetti che favoriscano soluzioni abitative temporanee destinate a individui singoli e/o famiglie con bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi.

- Cura di pubblicazioni o creazione di materiali e supporti inerenti le proprie attività.

- Destinare ore pro bono a famiglie o persone in difficoltà.

- Promuovere attività culturali di particolare valore che siano in grado di contribuire alla crescita personale.

- svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale, e compiere, sempre nel

rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione inoltre favorisce l'integrazione e la collaborazione con altri Istituti, Enti ed Associazioni che ne condividano gli interessi o che contribuiscano al proprio sviluppo, e potrà promuovere le proprie attività e i propri scopi sia con incontri personali con terzi sia tramite la pubblicazione di quanto sopra su siti Internet o sui Social Networks consenzienti.

Articolo 5 - Altre attività -

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per il raggiungimento degli scopi prefissati, l'Associazione, potrà anche:

- promuovere e organizzare convegni, seminari, eventi formativi, dibattiti, anche aperti al pubblico;
- amministrare e gestire i beni mobili ed immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altro, stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;
- aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.lgs. n. 117/2017.

Capo II

Patrimonio, Volontariato, Sostenitori, Lavoratori

Articolo 6 - SOCI

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e ne sottoscrivano lo Statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 60 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi trenta giorni dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima

di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

- Volontari-

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera dell'Organo Amministrativo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Articolo 7 - Sostenitori -

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendo gli ideali dell'Associazione, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese

dall'associazione.

Articolo 8 - Lavoratori -

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Capo III

Organi Sociali e Cariche Elettive

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche sociali sono elettive.

Articolo 10 - L'assemblea -

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

L'Assemblea è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Per convocare l'Assemblea, l'Organo Amministrativo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Articolo 11

L'Assemblea è convocata almeno otto giorni prima del giorno previsto mediante invio di comunicazione scritta, ovvero consegnata a mano, o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Articolo 12

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il Bilancio di esercizio o del rendiconto consuntivo e se dovuto, dal Bilancio Sociale predisposti dall'Organo Amministrativo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei Consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dall'Organo Amministrativo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere dell'Organo Amministrativo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dall'Organo Amministrativo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 13

L'Assemblea ordinaria dei Soci in prima convocazione può deliberare quando siano presenti (sia di persona che tramite delega scritta) almeno la metà dei soci, e approva con la maggioranza dei presenti. Ciascun socio presente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria dei Soci in seconda convocazione può deliberare qualunque sia il numero dei presenti ed approva con la maggioranza dei presenti.

Articolo 14

L'Assemblea straordinaria dei Soci può deliberare quando siano presenti almeno i 3/4 dei soci e approva con la maggioranza dei presenti. Ogni Socio avente diritto al voto può farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta. Ciascun socio presente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

L'Assemblea straordinaria:

- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dall'Organo Amministrativo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere dell'Organo Amministrativo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;

- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dell'Organo Amministrativo;

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e Statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera l'alienazione dei beni immobili facenti capo alla Associazione.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Articolo 15 - L'Organo Amministrativo -

L'Organo Amministrativo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7(sette) componenti, eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri entro 30 giorni dalla loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza e il Codice Fiscale, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 16

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta in forma scritta, anche a mezzo e-mail, inviata almeno cinque giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, l'Organo Amministrativo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Articolo 17

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;

- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente;

- elegge il tesoriere e il segretario;

- stabilisce il costo della quota annuale di iscrizione all'Associazione;

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;

- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;

- nomina i nuovi Soci aventi i requisiti richiesti;

- predispone il Bilancio di Esercizio o il rendiconto economico e il Bilancio Sociale, se dovuto, così come la Relazione di missione per l'approvazione entro il quarto mese dell'esercizio successivo;

- conferisce procure generali e speciali;

- approva entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio dell'anno successivo il Bilancio di Esercizio o il rendiconto economico e, se dovuto, anche il Bilancio Sociale. Entro la stessa data approva il Bilancio Previsionale dell'anno successivo;

- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

- riceve, accetta o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Articolo 18

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, l'Organo Amministrativo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 19 - Il Presidente -

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto l'Organo Amministrativo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

In casi eccezionali di oggettiva necessità ed urgenza può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica dell'Organo Amministrativo. Qualora l'Organo Amministrativo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Articolo 20 - Il Tesoriere -

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dall'Organo Amministrativo.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare

assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente dell'Organo Amministrativo per importi il cui limite massimo viene definito dall'Organo Amministrativo.

Articolo 21 - Il Segretario -

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute dell'Organo Amministrativo e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Articolo 22 - L'Organo di Controllo -

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 23 - Revisore legale dei conti -

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 24

Le riunioni degli Organi dell'Associazione potranno svolgersi anche con gli

intervenuti dislocati in più luoghi, con collegamenti in audio/video conferenza, alla condizione che vengano garantiti la collegialità del metodo ed i principi di buona fede ed equità e parità di trattamento fra i soci.

Ai fini della tenuta delle assemblee per audio/video conferenza occorre che sia consentito:

- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di verificare il regolare svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- al Segretario verbalizzante di percepire in modo corretto e adeguato gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- l'indicazione nell'avviso di convocazione dei luoghi audio/video collegati, nei quali coloro che interverranno potranno recarsi, ritenendosi svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

Capo IV

- Patrimonio - Esercizio Sociale - Bilancio -

Articolo 25

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio o il rendiconto economico che dovrà essere presentato all'Organo Amministrativo per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero), il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Articolo 26

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

L'Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 27

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 28 - Libri Sociali -

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo e di eventuali altri organi sociali.

Articolo 29 - Pubblicità e trasparenza -

L'Organo Amministrativo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, dell'Organo Amministrativo e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Articolo 30 - Bilancio sociale e informativa sociale -

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori:

- al limite di cui al comma 1, art. 14, del D.lgs. 117/2017 l'Associazione dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte;

- al limite di cui al comma 2, art. 14, del D.lgs. 117/2017, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 31 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni -

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e la maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta dell'Organo Amministrativo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 32 - Norma finale -

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

In originale firmato: Maria Teresa Chiavassa - Gianluca Eleuteri notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento registrato su supporto cartaceo, ai sensi art. 23, commi 3, 4 e 5 del D.LGS. 82/05, sottoscritta digitalmente da me notaio ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs n. 82/2005, esente da imposta di bollo, rilasciata da me notaio Gianluca Eleuteri di Torino.

Torino, 31/12/2025